

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

225° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1981

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

6 ^a - Finanze e tesoro	<i>Pag.</i> 3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 10

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 12
---	----------------

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1981

Seduta antimeridiana*Presidenza del Presidente*

SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Corder, per il tesoro Fracanzani e per le finanze Gargano.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA DEL DISSEGNO DI LEGGE N. 303

Il presidente Segnana comunica che il Presidente del Senato, in riferimento alla questione di competenza sollevata dalla 1^a Commissione in ordine al disegno di legge « Modifica del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (303), ha confermato l'assegnazione in sede primaria alla Commissione finanze e tesoro.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana comunica che il ministro delle finanze Reviglio ha sciolto definitivamente la riserva circa l'invio dei documenti residui richiesti dalla Commissione con una nota del 20 novembre 1980 in ordine ai fatti di contrabbando di prodotti petroliferi, facendo presente di non essere in grado di trasmettere i documenti in questione, per mancato nulla osta da parte delle Autorità giudiziarie competenti.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 » (1246)

« Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983 » (1269)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dell'articolo 12 del decreto-legge n. 901, sospeso ieri.

Dopo un intervento del Presidente Segnana, ha la parola il senatore Scevarolli il quale, nel dichiararsi contrario in linea di principio alla negazione del diritto da parte degli enti locali di accedere a finanziamenti erogati da istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e nel far presente altresì che è comunque necessario che gli enti locali si rivolgano alla suddetta Cassa a preferenza di altri istituti di credito, prevenendo per legge determinati deterrenti per rafforzare il suddetto orientamento preferenziale, esprime avviso favorevole ai primi due commi dell'emendamento proposto dai senatori Triglia e Beorchia e illustrato nella seduta di ieri. Dichiarò invece di essere contrario all'ultimo comma dell'emendamento, che stabilisce precisi limiti per i singoli comuni e province circa il ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Seguono interventi del senatore Bonazzi e del presidente Segnana e quindi il relatore Triglia si dichiara disponibile ad eliminare l'ultimo comma dell'emendamento, richiamando comunque l'attenzione sul fatto che ogni minimo incremento di potenzialità di indebitamento degli enti locali significa una notevole espansione delle disponibilità finanziarie e quindi del limite ad assumere i mutui anzidetti.

Interviene il sottosegretario Fracanzani il quale, data l'importanza politica della mate-

ria oggetto dell'emendamento, propone una breve sospensione dei lavori per un ulteriore approfondimento.

(La seduta è sospesa alle ore 10,30 e viene ripresa alle ore 11).

Si riprende l'esame dell'articolo 4 precedentemente accantonato.

Dopo un intervento del senatore Bonazzi, il quale ricorda che già in sede di Comitato ristretto era stata rilevata una menomazione delle competenze delle regioni nella formulazione dell'articolo in questione; e dopo che il sottosegretario Gargano ha fatto presente che, trattandosi di una norma destinata ad avere efficacia *una tantum* il problema della menomazione di competenze non avrebbe forse motivo di essere posto, su proposta del relatore Triglia, per giungere ad una formulazione del primo comma dell'articolo che possa garantire il risultato voluto senza far sorgere troppi problemi, l'esame dell'articolo 4 viene nuovamente accantonato.

La Commissione riprende quindi l'esame dell'articolo 12.

Il relatore Triglia illustra una nuova formulazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo: secondo la nuova formulazione, il maggior onere di ammortamento dei mutui dovrà essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato, mediante l'espansione di entrate o la riduzione di spese correnti. La Cassa dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima entro 60 giorni dal ricevimento delle domande di mutuo e solo in caso di mancata risposta positiva gli enti interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

Sulla nuova formulazione si apre una discussione.

Il senatore Bonazzi presenta un subemendamento volto a far sì che, per quanto concerne il finanziamento delle revisioni prezzi, si parli, anzichè di opere in corso di realizzazione, di opere già finanziate; chiede anche che nell'articolo venga eliminato il diverso trattamento per gli oneri di ammortamen-

to dei mutui per gli investimenti non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti.

Il relatore Triglia propone, in risposta alla prima proposta del senatore Bonazzi, che, invece che di opere già finanziate, si parli di opere per le quali sia già intercorsa la stipula del contratto: il senatore Bonazzi si dichiara d'accordo.

Il senatore Ripamonti richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il provvedimento in esame finisce per aggravare la condizione dei comuni per quanto riguarda il finanziamento di opere non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, ma rileva, peraltro, che questo aggravamento non riguarda altri settori di operatività dei comuni quali quello energetico, per il quale il Governo ha anzi presentato un disegno di legge che prevede dei finanziamenti *ad hoc*. Per questo tipo di attività c'è da auspicarsi che i comuni vengano facilitati in ogni modo, perchè tutto quanto si fa nel settore energetico risponde agli interessi generali del paese.

Il senatore Scevarolli chiede che venga chiarita la questione concernente il finanziamento delle revisioni prezzi da parte della Cassa depositi e prestiti, in modo che non ci siano equivoci nel futuro comportamento della Cassa fra la revisione prezzi propriamente detta e tutto quanto attiene alle perizie suppletive. L'oratore infatti ricorda che, fino ad oggi, stando alle dichiarazioni dello stesso direttore della Cassa, quest'ultima, per quanto riguarda mutui concessi da altri istituti di credito, si è limitata a finanziare solo le perizie suppletive ma non la revisione prezzi: proprio in conseguenza di ciò questa possibilità è stata inserita nel testo di questo emendamento e sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo dicesse una parola definitiva a chiarimento di questa situazione.

Dopo brevi interventi del relatore Triglia e del senatore Tarabini, i quali avanzano ambedue richieste di chiarimenti sul punto sollevato dal senatore Scevarolli, e dopo che il presidente Segnana ha, a sua volta, invitato il Governo a confermare questa interpretazione, su proposta del sottosegretario Gargano l'esame dell'articolo viene sospeso per dar modo al Governo di fornire risposta al

quesito concernente il finanziamento delle revisioni prezzi.

Si torna pertanto ad esaminare l'articolo 4: il sottosegretario Gargano presenta un emendamento in base al quale la tassa erariale viene aumentata in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione.

Si passa alla votazione.

La Commissione respinge un emendamento dei senatori De Sabbata e Bonazzi complessivo dell'intero articolo.

Viene quindi approvato l'emendamento proposto dal Governo al primo comma dell'articolo e l'intero articolo nel testo modificato.

La Commissione riprende poi l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

Dopo che il sottosegretario Gargano ha illustrato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, il senatore De Sabbata fa presente che il nuovo testo dell'articolo meriterebbe un approfondimento che, forse, potrà essere anche fatto al momento dell'esame in Aula del provvedimento. L'oratore rileva, peraltro, che il testo proposto dal Governo si presta a dubbi e critiche innanzitutto perchè introduce il concetto delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e ripropone, per conseguenza, il problema relativo alle acque piovane. In questo testo, inoltre, per le acque provenienti da insediamenti civili si fissano per la prima volta valori tariffari in misura pari a lire 20 per metro cubo, una misura per la quale non è dato sapere in base a quali dati e da chi essa sia stata calcolata.

Dopo aver quindi fatto presente il rischio che si invada la competenza regionale in materie sulle quali le regioni possono anche aver già legiferato e che, in generale, tutta la dizione del nuovo articolo 3 denuncia che si è proceduto quanto meno con approssimazione, l'oratore conclude sottolineando che i senatori comunisti hanno, a loro volta, presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo, che è tale da non suscitare quei dubbi e quelle perplessità cui ha accennato.

Ha quindi la parola il sottosegretario Gargano il quale, nel prendere atto delle

obiezioni espresse dal senatore De Sabbata, propone di nuovamente accantonare l'esame dell'articolo 3 per ulteriore approfondimento. Conviene la Commissione e l'articolo 3 è quindi accantonato.

Si riprende l'esame dell'articolo 12. Interviene il sottosegretario Fracanzani il quale precisa che le perizie suppletive per opere realizzate da enti locali per le quali essi abbiano richiesto mutui ad istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti possono essere oggetto di finanziamento da parte della Cassa stessa.

Posto quindi ai voti l'emendamento, presentato dai senatori Bonazzi ed altri, complessivo dell'articolo, contrari il relatore e il Governo, non è accolto.

Ritirati successivamente gli emendamenti 12.2 e 12.3, sostitutivi dell'articolo, presentati rispettivamente dal senatore Berlanda e dal senatore Ripamonti, è presentato ed illustrato dal senatore Bonazzi un subemendamento all'emendamento proposto dai senatori Triglia e Beorchia, nella nuova formulazione proposta dal relatore, tendente a prevedere il ricorso da parte degli enti locali a mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento, oltre che delle revisioni prezzi, anche degli aumenti d'asta e delle perizie suppletive, per le opere per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1980 delibera consiliare di assunzione del mutuo.

Contrario il relatore, dopo interventi del senatore Ripamonti (che sottolinea la necessità di includere tra le perizie suppletive anche quelle riguardanti l'accertamento del costo finale dell'opera per evitare di fatto il blocco dei finanziamenti delle opere in corso, chiedendo su questo di acquisire il parere del Ministero dei lavori pubblici), del senatore Scevarolli (che ritiene il problema superato a seguito delle dichiarazioni del sottosegretario Fracanzani e che comunque si riserva un ulteriore approfondimento); del senatore Tarabini che invita il senatore Bonazzi a ritirare l'emendamento, riconoscendo che occorre comunque riflessione, di nuovo del sottosegretario Fracanzani, favorevole ad un maggiore approfondimento nell'ulteriore corso dell'*iter*, in sede di Assem-

blea, il senatore Bonazzi si dichiara disponibile a non insistere, purchè il rappresentante del Governo assicuri un ulteriore approfondimento in sede di Assemblea, con la riserva di ripresentare il suo emendamento in quella sede.

Fornite tali assicurazioni, il senatore Bonazzi ritira l'emendamento.

È successivamente ritirato anche un altro sub-emendamento al suddetto emendamento, tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole « con esclusione di trasferimenti statali ».

È posto quindi ai voti e non è accolto un ulteriore sub-emendamento del senatore Bonazzi, al secondo comma dello stesso emendamento, riguardante la soppressione delle parole, da « nonchè » fino a « lettera c) », contrari il relatore e il Governo, favorevole il senatore De Sabbata.

È quindi approvato un emendamento presentato dal senatore Buzio (al quale accede il senatore Bonazzi, (che ritira analogo emendamento da lui presentato) tendente a ridurre a 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande di mutuo, il termine entro il quale la Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima; rimessisi alla Commissione il relatore e il Governo e dopo che il senatore Tarabini ha dichiarato il proprio voto contrario ed il senatore Scevarolli il proprio assenso. È quindi accolto l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 12, nel nuovo testo così emendato.

Si riprende poi l'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Gargano fornisce alcune precisazioni sul contenuto della normativa proposta, in relazione alle obiezioni sollevate dal senatore De Sabbata, facendo tra l'altro presente il parere favorevole del Consiglio di Stato, e ne raccomanda l'accoglimento. Dopo un intervento del senatore De Sabbata, che ribadisce i rilievi precedentemente espressi, chiedendo altresì, di acquisire il suddetto parere, del presidente Segnana per precisazioni e di nuovo del sottosegretario Gargano per ulteriori chiarimenti, l'articolo 3, nella nuova formulazione proposta dal Governo, è accolto, con la riserva di un

ulteriore approfondimento in sede di Assemblea.

Ritirato quindi (con riserva di ripresentazione in Assemblea) l'emendamento 3.0.1 presentato dai senatori Bonazzi ed altri, tendente a prevedere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, dopo un intervento del senatore Bonazzi per precisazioni circa il voto contrario espresso dal suo gruppo politico all'emendamento sostitutivo dell'articolo 12, si passa all'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato.

È accolto l'emendamento 11.1 presentato dal senatore Ripamonti, soppressivo del secondo comma. È accolto infine l'articolo 11 così modificato.

È successivamente ritirato l'emendamento 11.0.1 presentato dai senatori Bonazzi ed altri, tendente a prevedere un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 11, con la riserva di ripresentazione in Assemblea

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

SEGNANA

Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Corder.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 » (1246)

« Provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983 » (1269)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge.

Accogliendo una proposta formulata dal sottosegretario Corder si conviene di accantonare per il momento l'esame degli articoli da 13 a 18 del decreto-legge n. 901.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 19. Il senatore Bonazzi dichiara di ritirare un

suo emendamento al terzo comma, sostitutivo delle parole « corrispondenti a 23 punti di contingenza » con le altre « corrispondenti a 32 punti di contingenza ». Illustra quindi il suo emendamento (19.2), aggiuntivo di un comma, dopo il terzo, con il quale si stabilisce che le eventuali maggiori spese per indennità di contingenza siano coperte a consuntivo (con le modalità di cui al successivo articolo 24) entro il 31 marzo 1982. Su tale emendamento tanto il rappresentante del Governo quanto il relatore Triglia si dichiarano favorevoli. Il senatore Bonazzi illustra successivamente un emendamento 19.3 sostitutivo, al quarto comma, delle parole « superiore al 16 per cento » con le altre « superiore al 25 per cento ».

Su tale proposta di modifica il sottosegretario Corder ritiene necessario acquisire preliminarmente il parere del ministero del Tesoro, mentre il senatore Tarabini rileva che, a parte il problema del maggiore onere finanziario, la valutazione sull'emendamento — da lui non condiviso — postula una scelta politica da parte del Ministero dell'interno. Il senatore De Sabbata, precisando ulteriormente i motivi dell'emendamento, sottolinea che la modifica appare necessaria per il mantenimento delle esigenze di funzionamento dei servizi degli enti locali. Dopo che il sottosegretario Corder ha precisato che il Ministro dell'interno è contrario all'emendamento, il senatore Scevarolli osserva che la percentuale di aumento del 16 per cento sembra inadeguata alle esigenze del Fondo speciale per questo personale, ritenendo comunque opportuno che si svolga una unica discussione su tutti gli articoli del decreto-legge concernenti il personale.

Riprendendo la parola, il senatore Tarabini fa osservare che l'articolo 25, secondo comma, del decreto-legge n. 153 del 1980 non si limita a contemplare il personale supplente ma riguarda altresì altre fattispecie (personale incaricato con contratto di opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile). Si passa quindi all'esame di un ulteriore emendamento (19.5) aggiuntivo di un altro comma al quarto dell'articolo. Esso viene illustrato dal senatore Bonazzi e riguarda la conferma, per il 1981, della vigen-

za delle norme di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 25, nonché dell'articolo 37 del decreto-legge n. 153 del 1980.

Il relatore Triglia dichiara che l'emendamento potrebbe essere da lui condiviso ove si escludesse la vigenza del settimo comma del citato articolo 25. Al fine di valutare più approfonditamente le implicazioni di tutti gli emendamenti proposti all'articolo 19, si decide di accantonare l'esame della predetta norma.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20.

Il senatore Bonazzi illustra un emendamento (20.1), sostitutivo dell'articolo 20 e soppressivo degli articoli 21 e 22 del decreto-legge; l'emendamento dispone l'ulteriore vigenza per il 1981 degli articoli 2, 3, 4 (con una modifica al quarto comma, per la quale è possibile l'assunzione di nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 40 per cento per il 1981, del 30 per cento per il 1982 e del 30 per cento per il 1983), 5 (con proroga del termine del 31 ottobre 1980 al 31 maggio 1981), 6 (con la nuova fissazione del termine al 31 dicembre 1981) e 7 del decreto-legge n. 153 del 1980. Secondo l'oratore l'articolo 20 del decreto-legge contiene in massima parte mere enunciazioni di principio che eventualmente potrebbero trovare più idonea collocazione in un ordine del giorno. Appare invece opportuno — come disposto dal suo emendamento — riconfermare la normativa introdotta al riguardo con il citato decreto-legge n. 153 del 1980, con le modifiche cui si è accennato.

Anche il senatore Scevarolli dichiara di ritenere in linea generale preferibile la normativa adottata nel 1980, che andrebbe quindi ulteriormente confermata. Per questi motivi egli dichiara di far propri gli emendamenti 20.2 (sostitutivo del secondo comma) e 20.3 (aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il secondo) presentati in merito dal senatore Ripamonti.

Il relatore Triglia, contrario agli emendamenti tranne il 20.2, sostiene la validità del testo dell'articolo 20, anche se il rilievo sulla sua formulazione in parte programmatica non è del tutto infondato. Tuttavia — egli fa

notare — l'articolo 20 del decreto-legge costituisce un'importante innovazione alla normativa introdotta nel 1976 e si muove in una logica che appare meritevole di essere condivisa.

Il sottosegretario Corder si dichiara contrario all'emendamento 20.1, dal momento che non c'è motivo per confermare il vigore degli articoli del decreto-legge n. 153 in quanto è evidente che essi, quando non siano in contraddizione con le norme del presente decreto, conservano la loro vigenza. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 20.2 e contrario al 20.3.

Dopo che il senatore Bonazzi ha fatto presente che, in tutti i casi, si riserva di presentare un nuovo emendamento per specificare la validità per il 1981 di quelle norme del decreto-legge n. 153 che non siano in contrasto con contenuti del decreto in esame, la Commissione respinge l'emendamento 20.1 e approva l'emendamento 20.2.

Il relatore Triglia presenta quindi un emendamento volto ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 20, così come sostituito dall'emendamento ora accolto, un nuovo comma in base al quale, per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 25, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi. L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 20.3 e respinge, invece, un emendamento del senatore Bonazzi per la soppressione del primo, del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo.

Il senatore Scevarolli illustra poi un emendamento aggiuntivo all'articolo 20: sua finalità è quella di consentire un inquadramento del personale in via transitoria in attesa delle declaratorie delle mansioni. Su richiesta del relatore Triglia, l'emendamento viene accantonato al fine di consentire un maggiore approfondimento della questione.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 21.

Dopo che il senatore Bonazzi ha illustrato un emendamento 21.1 soppressivo dell'articolo, rilevando che esso è la conseguenza ine-

vitabile dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 20.2 del senatore Scevarolli, prende la parola il relatore Triglia per darsi contrario alla soppressione dell'articolo dal momento che, a suo giudizio, il suo contenuto non è uguale a quello dell'emendamento prima votato. Il relatore, propone, peraltro, due emendamenti all'articolo stesso dei quali il primo volto a sostituire alla data dell'11 dicembre 1980 quella del 31 dicembre e l'altro mirante a stabilire che i posti rimanenti potranno essere coperti nei limiti del 30 per cento rispettivamente per gli anni 1981 e 1982 e del 40 per cento per il 1983.

Il senatore Bonazzi ritira l'emendamento 21.1 e la Commissione approva, quindi, gli emendamenti proposti dal relatore Triglia e l'intero articolo nel testo modificato.

Si passa poi all'esame dell'articolo 22.

Il senatore Bonazzi illustra un emendamento soppressivo dell'articolo rilevando che in esso sono previsti atti che possono essere annullati per illegittimità e per i quali non c'è bisogno di far espresso divieto.

Sulla proposta del senatore Bonazzi prende la parola il senatore Tarabini, il quale sottolinea che la norma in questione riveste, anzi, una certa utilità perchè eviterà ai comitati regionali di controllo molte possibili contestazioni.

Il relatore Triglia si dichiara contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 22, che non ritiene porterebbe chiarezza nella materia.

Il senatore Bonazzi, a sua volta, replica che la norma rischia di determinare un elemento di rigidità per gli enti locali.

L'emendamento, posto ai voti, non viene quindi accolto dalla Commissione, che passa all'esame di un emendamento del senatore Bonazzi istitutivo di un articolo 22-bis a norma del quale restano in vigore, in quanto compatibili coi precedenti articoli, le norme di cui al decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Il senatore Triglia dichiara che l'emendamento è superfluo perchè le norme richiamate si intendono ancora in vigore. Il senatore Bonazzi prendendo atto di tale dichiarazione si riserva eventualmente di ripresen-

tare l'emendamento in Assemblea. Viene accantonato l'articolo 23. Il rappresentante del Governo propone quindi che all'articolo 24, al secondo comma, l'espressione « entro 30 giorni » venga sostituita dall'espressione « entro il 28 febbraio ».

Il senatore Bonazzi illustra quindi un emendamento al terzo comma dell'articolo 24 a norma del quale con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno stabiliti i tempi e le modalità per la formazione e la trasmissione al Ministro dell'interno da parte dei Comuni e delle Province dei dati relativi ai servizi, al fine di

determinare i parametri obiettivi che consentano il graduale superamento del criterio della spesa storica.

Dopo brevi interventi del relatore, del rappresentante del Governo e del senatore Tarabini, il senatore Bonazzi dichiara di ritirare l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'emendamento del Governo all'articolo 24 dianzi citato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Fossa.

La seduta inizia alle ore 9,50.

INTERROGAZIONI

Il sottosegretario Fossa risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01078, 3-01118 del senatore Romei relative alla situazione verificatasi sulla strada statale n. 18, in località San Salvatore nel comune di Paola a seguito di un movimento franoso che ha distrutto o danneggiato edifici, aziende agricole, artigiane e turistiche ed ha asportato un tratto della sede stradale.

Replica il senatore Romei il quale, nel dichiararsi soddisfatto, prospetta peraltro l'opportunità di prendere in considerazione, per il ripristino della viabilità una soluzione alternativa, suggerita dall'amministrazione comunale di Paola, a fini di salvaguardia anche degli interessi turistici della zona.

In merito a due successive interrogazioni del senatore Montalbano, relative alla situazione nella Valle del Belice a seguito del recente nubifragio (n. 3-01178) nonché circa i tempi di emanazione del decreto di indicizzazione per i contributi di ricostruzione nelle zone terremotate (n. 3-01179), il sottosegretario Fossa fa presente di non essere in grado di fornire nella seduta odierna una adeguata risposta.

Il senatore Montalbano sottolinea l'esigenza di una rapida emanazione del decreto di indicizzazione in relazione alla quale il ministro Nicolazzi (dal quale sollecita una per-

sonale risposta alle interrogazioni) aveva assunto precisi impegni nell'Assemblea del Senato.

Il presidente Tanga assicura che richiamerà l'attenzione del Ministro sulle questioni sollevate nelle interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra** » (692), d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri

« **Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra** » (696)

(Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 696 con assorbimento del disegno di legge n. 692)

Il Presidente ricorda che la Commissione ha iniziato, nella seduta del 16 luglio 1980, la discussione congiunta dei disegni di legge; rinviata poi su richiesta del Governo.

Interviene il senatore Crollalanza il quale, nel dichiarare la sua posizione favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 696, auspica che possa chiudersi in questo modo la vicenda ormai trentennale del risarcimento dei danni di guerra.

Il senatore Montalbano preannuncia la astensione del Gruppo comunista.

In una breve replica il relatore Segreto fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 696 in quanto non implica ulteriori oneri. Il disegno di legge n. 692, d'iniziativa parlamentare, comportando un incremento del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari, non può perciò essere preso in considerazione essendo sprovvisto di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Fossa dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 696 e contrario, per le ragioni esposte dal relatore, al disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 696.

Il primo comma è accolto con modifiche formali proposte dal Presidente. Il secondo comma è approvato in una diversa formulazione anch'essa proposta dal Presidente,

che suggerisce infine modifiche formali al terzo comma, poi accolte dalla Commissione.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo articolo unico con le predette modifiche. Resta assorbito il disegno di legge n. 692.

La seduta termina alle ore 10,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 6 FEBBRAIO 1981

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Bollini e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Pisanu, ha adottato, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma del Regolamento, la seguente deliberazione sul testo proposto dalla 7ª Commissione permanente per il sottoindicato disegno di legge, nonchè su taluni emendamenti ad esso presentati, all'esame inanzi:

all'Assemblea:

1144 — « Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola », d'iniziativa dei deputati Mammi ed altri, Portatadino ed altri, Occhetto ed altri, Covatta ed altri, Carelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*